

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 114/98****del 27 novembre 1998****che modifica il protocollo 4 dell'accordo SEE, relativo alle norme di origine**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che il protocollo 4 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/96 del 22 novembre 1996 <sup>(1)</sup>;

considerando che il protocollo 4, come modificato al fine di estendere il sistema di cumulo delle norme di origine ai paesi dell'Europa centrale e orientale, contiene delle norme, vietanti la restituzione dei dazi doganali o l'esenzione da tali dazi, che possono dar luogo a interpretazioni divergenti;

considerando che è pertanto opportuno, per garantire il buon funzionamento dell'accordo, procedere alla sua modifica,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo 4 è sostituito dal testo seguente:

«1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE ai sensi del presente protocollo o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in alcuna delle parti contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 28 novembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

---

<sup>(1)</sup> GU L 21 del 23.1.1997, pag. 12.